

OGGETTO: Nomina Rendicontatore SGAtc.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in attuazione dell'art. 1, co. 375, della legge 23.12.2005, n. 266, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.12.2007, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il Ministro della Solidarietà Sociale, ha individuato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli in gravi condizione di salute.

L'art. 4 del D.M. citato ha attribuito la gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai Comuni di residenza.

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6.08.2008 recante "Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28.12.2007" ha introdotto una nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28.12.2007 per la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione della medesima.

Dato atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.05.2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21.12.2000, n. 452 e ss.mm., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire collaborazioni anche mediante convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 48 di data 19.05.2009 avente ad oggetto "Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica da parte dei clienti domestici disagiati.

Viste le relative "Linee guida" sul portale www.sgate.anci.it.

Presa visione delle comunicazioni inviate dal Consorzio dei Comuni Trentini circolare 53/2013 di data 20.12.2013, circolare 17/2014 di data 17.04.2014 con la quale si davano indicazioni in merito alla nomina del "Rendicontatore" ed agli adempimenti successivi e la circolare n. 55/2014 di data 16.10.2014.

Richiamata l'ultima nota del Consorzio dei Comuni Trentini di data 10.07.2015 prot. comunale n. 3110 avente ad oggetto "Rendiconto SGATE – approvazione" nella quale si invitano i comuni a procedere all'approvazione dei rendiconti proposti dal sistema a seguito delle note inviate dall'ANCI per il rimborso degli oneri SGAtc ai comuni.

Rilevato che ad oggi non risulta nominato il Rendicontatore, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori Oneri ed, in particolare, all'approvazione del rendiconto economico;

Ricordato che nell'anno 2009 era stato assegnato al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria il ruolo di "Amministratore di Sistema SGate", al fine di gestire le convezioni con i CAF.

Ribadito quindi che, è necessario nominare la figura del Rendicontatore individuandola nella figura del Responsabile dell'Ufficio Demografici;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, così come richiesto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. e dato atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg d.d. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg 3-4-2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2-5-2013 n. 3 e dalla legge regionale 9-12-2014 n. 11.

Vista la deliberazione consiliare n. 06 dd. 23/03/2015, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017 e relativi allegati".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 di data 04/05/2015, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi" nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 di data 08/06/2015, immediatamente eseguibile, di conferma di quest'ultima.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di nominare, per quanto esposto in premessa, il Responsabile dell'Ufficio Demografico sig.ra Battan Stefania quale soggetto "Rendicontatore", delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori oneri ed, in particolare, all'approvazione del rendiconto economico;
2. Di demandare al medesimo soggetto l'espletamento di tutti gli adempimenti, successivi alla presente deliberazione, comunque necessari per il perfezionamento del processo in parola;
3. Di riconoscere il presente provvedimento non soggetto a controllo ed esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi degli art. 78 e 79 comma 3) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. dd. 01.02.2005, n. 3/L.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.7.1993, n.13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 – comma 13 – del D.P.G.R. 27.2.1995, n.4/L, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n.10;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del DLgs. 02.07.2010 n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.